

ACCORDO TRA ORGANISMI DI MEDIAZIONE
CONVENZIONE EX ART. 7, N. 2, LETT. C., D.M. 180/2010

O.MN.I.A. Organismo di Mediazione Italiano ed Arbitrato, con sede in Tivoli (RM) -00019, in Strada Degli Orti n. 96, C.F. 94062350585 - P.IVA. 11687051000, Segreteria generale tel. 3512292419, Segreteria amministrativa tel. 3478353087 , Responsabile Organismo tel. 3479012292 , Email info@omniamediazione.it , Pec info@pec.omniamediazione.it , Sito Web www.omniamediazione.it, in persona del Legale Rappresentante Antonietta Fratocchi (c.f. FRTNNT48D53C518L) , di seguito anche solo “**OMNIA**”,

e

ADR PRO GEST ITALIA, con sede in CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) - 80053, Via Enrico De Nicola, 7, C.F. 0555291218- P.IVA. 0555291218, Tel. 08119327498 -Fax: 08119327730 Cel. 3519394846 - 3454339654 , numero verde 800.032.896, E-mail italia@adrprogestitalia.com , PEC italia@pec.adrprogestitalia.com , Sito Web www.adrprogestitalia.it , in persona del Legale Rappresentante Dr. Mauro Vanacore, di seguito “**ADR PRO GEST ITALIA**”,

PREMESSO CHE

- **OMNIA - Organismo di mediazione italiano ed arbitrato** è iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 770 degli Organismi di Mediazione e al n. 375 dell’elenco degli enti di formazione tenuti presso il Ministero della Giustizia, quale Organismo deputato a gestire procedure di mediazione ai sensi del D.Lgs n. 28/2010 e successivi D.M. di attuazione;
- **ADR PRO GEST ITALIA** è iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 93 degli Organismi di Mediazione, quale Organismo deputato a gestire procedure di mediazione ai sensi del D.Lgs n. 28/2010 e successivi D.M. di attuazione ;
- il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (Gazzetta Ufficiale n.53) ed il successivo regolamento attuativo, in attuazione della Riforma del Processo Civile (l. 69/2009), ha introdotto e disciplinato l’istituto della mediazione civile e commerciale quale strumento per giungere alla conciliazione delle controversie;
- il citato Decreto Legislativo, così come modificato dal Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, stabilisce, all’art. 4, che le istanze di mediazione civile debbano essere depositate presso l’Organismo del luogo dove si trova il giudice territorialmente competente per la controversia;
- per Organismo del luogo dove si trova il giudice territorialmente competente per la controversia, deve intendersi sia la sede principale dell’Organismo di mediazione che tutte le sue sedi locali, quali articolazioni operative dell’ente;
- l’art. 7, n. 2, lett. c), del Decreto Ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180 prevede che l’Organismo di mediazione può prevedere nel proprio regolamento la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei Mediatori di altri Organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo;

- **OMNIA e ADR PRO GEST ITALIA** intendono avvalersi reciprocamente delle strutture, del personale e dei rispettivi mediatori, anche per singoli affari di mediazione ai sensi del predetto D.M. n. 180 del 2010;
- **OMNIA e ADR PRO GEST ITALIA** hanno comunicato al Ministero di Giustizia di esercitare l'attività di mediazione presso le sedi rispettivamente indicate nell'allegato A e B. Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, le Parti come meglio sopra specificate convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - DEFINIZIONI

Organismo Richiedente – Per Organismo Richiedente si intende quello che richiede la collaborazione di altro Organismo che abbia la sede territoriale competente per una data istanza di mediazione.

Organismo Competente - Per Organismo Competente si intende quello che offre le strutture, il personale ed eventualmente i Mediatori per soddisfare un'istanza di mediazione che non può trovare accoglimento per vizio di incompetenza territoriale dell'Organismo Richiedente.

ART. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO

Oggetto della presente Convenzione è la condivisione delle proprie sedi, del proprio personale e dei propri Mediatori per la gestione delle pratiche di mediazione in relazione alla propria rispettiva competenza territoriale.

Non esiste obbligo di esclusiva tra le Parti, per cui ciascuna di esse resta libera di concludere analoghe convenzioni con altri Organismi di mediazione.

ART. 3 - LIMITI DELL'ACCORDO

Con il presente accordo le Parti non creano alcun rapporto di dipendenza, agenzia, associazione, *franchising*, consorzio o *joint-venture*. Pertanto, ciascuna Parte contraente non ha alcun diritto o potere di assumere con terzi impegni ed obbligazioni in nome e per conto dell'altra.

Ciascuna parte opera, per l'attività di sua competenza, in piena autonomia e a proprio rischio nei confronti dei terzi, della clientela e dei propri dipendenti.

Ogni firmatario del presente accordo si impegna a non dichiarare, sul proprio sito internet, il nome dell'Organismo partner.

ART. 4 - GESTIONE DELLA MEDIAZIONE

In virtù del presente accordo, l'Organismo Richiedente può ricevere una istanza di mediazione che non può trovare accoglimento per vizio di incompetenza territoriale dello stesso Organismo. L'Organismo Richiedente può chiedere quindi all'Organismo Competente di essere ospitato presso una sede di quest'ultimo per lo svolgimento della mediazione con i propri mediatori, oppure può, preferibilmente, richiedere che l'Organismo Competente nomini un proprio Mediatore. In quest'ultimo caso l'Organismo Richiedente fornirà l'istanza completa dei dati previsti per legge e necessari per la lavorazione dell'istanza o per gli adempimenti amministrativi.

I compiti dell'Organismo Competente consistono nel mettere a disposizione i locali per lo svolgimento della procedura di mediazione e il personale di segreteria per lo svolgimento della

procedura di mediazione (stampe e fotocopie). Se richiesto dall'Organismo Richiedente, inoltre, l'Organismo Competente provvede alla nomina di un proprio Mediatore. Se invece l'Organismo Richiedente incarica un proprio mediatore, avrà cura di concordare la data degli incontri con l'Organismo Competente

L'Organismo che nomina il mediatore si fa carico di gestire, a propria esclusiva cura e responsabilità, anche gli adempimenti amministrativi relativi alla procedura, tra i quali la ricezione in deposito dell'istanza di mediazione, la protocollazione dell'istanza, la convocazione delle parti al primo incontro di mediazione, la richiesta del versamento dei diritti e spese di segreteria e di ogni ulteriore indennità di mediazione.

La procedura di mediazione si svolgerà secondo il Regolamento e il Tariffario dell'Organismo che nomina il mediatore.

All'istante verranno comunicati i riferimenti dell'Organismo che si farà carico della gestione della procedura di mediazione e al quale dovrà essere rivolta ogni richiesta di assistenza.

Per Omnia- Organismo di Mediazione Italiano ed Arbitrato :

mail. info@omniamediazione.it , PEC info@omniamediazione.it , Cel. 3478353087 – 3479012292, sito web. www.omniamediazione.it

Per ADR PRO GEST ITALIA :

, mail italia@adrprogestitalia.com , PEC italia@pec.adrprogestitalia.com , Cel. 3519394846 - 3454339654 , sito web. www.adrprogestitalia.it

ART. 5 - COMPETENZE ECONOMICHE

Le spese di avvio e le indennità di mediazione spettano per il 70% all'Organismo che ha nominato il proprio Mediatore, sia esso ospitante od ospitato, e per il 30% all'altro Organismo.

Per le mediazioni con competenza territoriale in una delle sedi dell'Organismo Competente, ma gestite in videoconferenza da mediatori dell'Organismo Richiedente, è riconosciuto all'Organismo Competente il 15% di quanto fatturato.

La quantificazione ed il pagamento del compenso spettante al Mediatore è determinata autonomamente dall'Organismo presso il quale è iscritto il Mediatore; nessun obbligo avrà l'altro Organismo nei confronti del suddetto Mediatore.

Le spese di avvio e le indennità di mediazione per le procedure gestite a norma della presente Convenzione sono preferibilmente incassate dall'Organismo che nomina il proprio mediatore e che provvederà, entro trenta giorni dalla conclusione della mediazione, a rendicontare quanto spettante all'altro Organismo e a effettuare il relativo pagamento entro 15 giorni dal ricevimento della fattura.

ART. 6 - DURATA E RECESSO

La presente Convenzione è da intendersi a tempo indeterminato, salva la facoltà di ciascuna delle Parti, esercitabile in qualsiasi momento, senza alcun onere e senza alcuna necessità di

motivazione, di recedere dal presente accordo, con un preavviso di almeno 60 giorni, da comunicarsi all'altra a mezzo pec.

ART. 7 - RISERVATEZZA

Entrambe le Parti si impegnano ad adempiere e far osservare gli obblighi di riservatezza in merito ai fatti, ai documenti, agli elaborati ed a qualsiasi altra informazione di cui il proprio personale sia venuto a conoscenza in esecuzione della presente Convenzione, salvo esplicita autorizzazione scritta.

ART. 8 – COMUNICAZIONI AL MINISTERO

Ogni Organismo si occuperà di comunicare al Ministero le nuove sedi dell'altro Organismo che, in forza della presente Convenzione, siano divenute operative anche per esso.

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI E CORRISPONDENZA

Il trattamento dei dati personali degli Organismi, ai fini dell'esecuzione del presente accordo e della successiva erogazione dei relativi servizi, avverrà in conformità al d.lg. 196/2003 ed in forza del consenso al trattamento dei dati manifestato con la sottoscrizione della presente *Convenzione*.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Luogo Tivoli (RM)
Data 31/05/2024**

Castellammare di Stabia, 03/06/2024

OMNIA

ADR PRO GEST ITALIA

**Organismo di Mediazione
Italiano ed Arbitrato**

Dr. Mauro Varesco




